

DIRETTIVA 2005/70/CE DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2005****che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 5,vista la direttiva 86/362/CEE ⁽²⁾ del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 86/363/CEE ⁽³⁾ del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE ⁽⁴⁾ del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE ⁽⁵⁾ del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) All'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti sostanze attive esistenti: glifosato con la di-

rettiva 2001/99/CE ⁽⁶⁾ della Commissione, clorprofam con la direttiva 2004/20/CE ⁽⁷⁾ della Commissione; bromoxynil e ioxynil con la direttiva 2004/58/CE ⁽⁸⁾ della Commissione.(2) All'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti sostanze attive nuove: dimethenamid-p e flurtamone con la direttiva 2003/84/CE ⁽⁹⁾ della Commissione; propoxycarbazone e zoxamide con la direttiva 2003/119/CE ⁽¹⁰⁾ della Commissione; flazasulfuron e pyraclostrobin con la direttiva 2004/30/CE ⁽¹¹⁾ della Commissione; quinoxifen con la direttiva 2004/60/CE ⁽¹²⁾ della Commissione; mepanipyrim con la direttiva 2004/62/CE ⁽¹³⁾ della Commissione.

(3) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione è stata basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcuni limiti massimi di residui (LMR).

(4) I limiti massimi di residui comunitari e i valori raccomandati dal Codex alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede diversi limiti massimi di residui per il clorprofam e il glifosato. Nella direttiva 76/895/CEE sono già stati fissati a livello comunitario limiti massimi di residui per il clorprofam (con la direttiva 82/528/CEE del Consiglio) ⁽¹⁴⁾. Inoltre, nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono già stati fissati limiti massimi di residui per il glifosato (con la direttiva 1998/82/CE del Consiglio) ⁽¹⁵⁾. Tali limiti sono stati presi in considerazione nel determinare i limiti massimi di residui oggetto delle modifiche di cui alla presente direttiva. Non sono stati presi in considerazione i limiti massimi di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata in un prossimo futuro. I limiti massimi di residui basati sui LMR del Codex sono stati valutati tenendo conto dei rischi per i consumatori. In base ai risultati della valutazione non è stato stabilito alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.⁽¹⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/118/CE della Commissione (GU L 327 del 16.12.2003, pag. 25).⁽²⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE della Commissione (GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29).⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE.⁽⁴⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE.⁽⁵⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).⁽⁶⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 14.⁽⁷⁾ GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32.⁽⁸⁾ GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26.⁽⁹⁾ GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/64/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 42).⁽¹⁰⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.⁽¹¹⁾ GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50.⁽¹²⁾ GU L 120 del 24.4.2004, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/97/CE (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 53).⁽¹³⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 38.⁽¹⁴⁾ GU L 234 del 9.8.1982, pag. 1.⁽¹⁵⁾ GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.

(5) I rapporti di riesame della Commissione preparati per l'iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, all'occorrenza, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità⁽¹⁶⁾, nonché del parere del comitato scientifico per le piante⁽¹⁷⁾ sulla metodologia applicata. Si è concluso che i limiti massimi di residui proposti non comportano il superamento di dette DGA o DAR.

(6) Per garantire un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare limiti massimi di residui provvisori al limite inferiore di determinazione analitica per le corrispondenti combinazioni di prodotto/antiparassitario.

(7) La fissazione a livello comunitario di tali limiti massimi provvisori non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti massimi provvisori per le sostanze in questione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per consentire ulteriori impieghi delle sostanze attive in questione. Dopodiché i limiti massimi di residui provvisori dovrebbero diventare definitivi.

(8) È pertanto necessario inserire o sostituire negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE tutti i limiti massimi di residui derivanti dall'impiego di detti prodotti fitosanitari, in modo da consentire una sorveglianza e un controllo adeguati del divieto d'impiego e tutelare il consumatore. È inoltre opportuno modificare i limiti massimi di residui già definiti negli allegati delle suddette direttive. Qualora i limiti massimi di residui non siano ancora stati definiti, occorre fissarli per la prima volta.

(9) Il glifosato è usato in forma di etere o sale. Nel caso del sale di glifosato trimesium, il residuo di trimethylsulfonium cation è anch'esso rilevante sul piano tossicologico. È pertanto necessario fissare anche per tale catione limiti massimi di residui.

(10) È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni della direttiva 76/895/CEE che fissa limiti massimi di residui per il clorprofam.

(11) È pertanto opportuno modificare le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(12) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, la riga relativa al clorprofam è soppressa.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato II, parte A, sono aggiunte, conformemente all'allegato I della presente direttiva, le righe relative a: bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxinyl, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxifen, trimethylsulfonium cation e zoxamide;
- 2) nell'allegato II, parte A, la riga relativa al glifosato è sostituita dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 86/363/CEE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato II, parte A, sono aggiunte, conformemente all'allegato III della presente direttiva, le righe relative a: bromoxynil, clorprofam, ioxinyl, pyraclostrobin, quinoxifen e trimethylsulfonium cation;
- 2) nell'allegato II, parte B, la riga relativa al glifosato è sostituita dal testo di cui all'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato II sono aggiunte, conformemente all'allegato V della presente direttiva, le colonne relative a: bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxinyl, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxifen, trimethylsulfonium cation e zoxamide;

⁽¹⁶⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽¹⁷⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

2) Nell'allegato II la colonna relativa al glifosato è sostituita dal testo di cui all'allegato VI della presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 aprile 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 aprile 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
Bromoxynil, compresi i suoi esteri espressi come bromoxynil	0,10 (*) (P) mais 0,05 (*) (P) altri cereali
Clorprofam (clorprofam e 3-chloroanilina, espresso come clorprofam)	0,02 (*) (P) CEREALI
Dimethenamid-P, compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	0,01 (*) (P) CEREALI
Flazasulfuron	0,02 (*) (P) CEREALI
Flutarmone	0,02 (*) (P) CEREALI
Ioxynil, compresi i suoi esteri espressi come ioxynil	0,05 (*) (P) CEREALI
Mepanipyrim e il suo metabolita [2-anilino-4-(2-idrossipropil)-6-metilpirimidina], espresso come mepanipyrim	0,01 (*) (P) CEREALI
Propoxycarbazone, i suoi sali e 2-hydroxypropoxy-propoxycarbazone, calcolato come propoxycarbazone	0,02 (*) (P) CEREALI
Pyraclostrobin	0,1 (P) frumento 0,3 (P) orzo 0,1 (P) segale 0,3 (P) avena 0,1 (P) triticale 0,02 (*) (P) altri cereali
Quinoxifen	0,02 (*) (P) frumento 0,2 (P) orzo 0,02 (*) (P) segale 0,2 (P) avena 0,02 (*) (P) triticale 0,02 (*) (P) altri cereali
Trimethylsulfonium cation, derivante dall'impiego di glifosate	5 (P) frumento 10 (P) orzo 5 (P) segale 10 (P) avena 5 (P) triticale 0,05 (*) (P) altri cereali
Zoxamide	0,02 (*) (P) CEREALI

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica il limite massimo di residui provvisorio conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modifica, tale limite diventerà definitivo a decorrere dal 10 novembre 2009.

ALLEGATO II

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
Glifosato	10 ^(p) frumento
	20 ^(p) orzo
	1 ^(p) mais
	10 ^(p) segala
	20 ^(p) avena
	20 ^(p) sorgo
	10 ^(p) triticale
	0,1 ^(*) ^(p) altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

^(p) Indica il limite massimo di residui provvisorio conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modifica, tale limite diventerà definitivo a decorrere dal 10 novembre 2009.

ALLEGATO III

Quantità massime in mg/kg (ppm)

Residui di antiparassitari	nelle carni incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	nel latte e nei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
Bromoxynil, compresi i suoi esteri espressi come bromoxynil	carne 0,05 ^(p) ; frattaglie 0,20 ^(p)	0,01 ^(*) ^(p)	
Clorprofam e 4'-idrossiclorprofam-O-acido sulfonico (4-HSA), espresso come clorprofam	carne 0,05 ^(*) ^(p) ; fegato 0,05 ^(*) ^(p) rognone 0,2 ^(p)	0,2 ^(p)	—
Ioxynil, compresi i suoi esteri espressi come ioxynil	carne 0,05 ^(p) ; frattaglie 0,20 ^(p)	0,01 ^(*) ^(p)	
Pyraclostrobin	0,05 ^(*) ^(p)	0,01 ^(*) ^(p)	0,05 ^(*) ^(p)
Quinoxifen	0,2 ^(p)	0,05 ^(p)	0,02 ^(*) ^(p)
Trimethylsulfonium cation, derivante dall'impiego di glifosato	0,2 ^(p) rognone di manzo 0,5 ^(p) fegato di manzo 0,2 ^(p) carne di manzo 0,1 ^(p) rognone di pollame 0,05 ^(*) ^(p) altre	0,1 ^(p)	0,01 ^(*) ^(p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

^(p) Indica il limite massimo di residui provvisorio conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modifica, tale limite diventerà definitivo a decorrere dal 10 novembre 2009.

ALLEGATO IV

Quantità massime in mg/kg (ppm)			
Residui di antiparassitari	nelle carni incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	nel latte e nei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
Glifosato	2 ^(P) rognone di manzo 0,2 ^(P) fegato di manzo 0,5 ^(P) rognone di suino 0,1 ^(P) rognone di volatili 0,05 ^(*) ^(P) altre	0,01 ^(*) ^(P)	0,01 ^(*) ^(P)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica il limite massimo di residui provvisorio conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modifica, tale limite diventerà definitivo a decorrere dal 10 novembre 2009.

ALLEGATO V

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Bromoxynil, compresi i suoi esteri come bromoxynil	Clorprofam (clorprofam e 3-cloroanilina, espresso come clorprofam) (**)	Dimethenamid-P, compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	Flazasulfuron	Flurtamone	Ioxynil, compresi i suoi esteri espressi come ioxynil	Mepanipyrim e il suo metabolita [2-anilino-4-(2-idrossipil)-6-metilpirimidina], espresso come mepanipyrim	Propoxycarbazona, i suoi sali e 2-idrossipropoxycarbazona, calcolato come propoxycarbazona	Pyraclostrobin	Quinoxifen	Trimethylsulfonium cation, derivante dall'impiogo di gli-fosato	Zoxamide
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	0,05 (*) (†)	0,05 (*) (†)	0,01 (*) (†)	0,02 (†)	0,02 (*) (†)	0,05 (*) (†)	0,01 (*) (†)	0,02 (*) (†)	1 (†)	0,02 (*) (†)		0,02 (*) (†)
i) AGRUMI												
Pompelmi												
Limoni												
Limette												
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)											0,05 (*) (†)	
Arance											0,5 (†)	
Pomeli												
Altri											0,05 (*) (†)	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)				0,01 (*) (†)			0,01 (*) (†)			0,02 (*) (†)	0,05 (*) (†)	0,02 (*) (†)
Mandorle												
Noci del Brasile												
Noci di acagiù												
Castagne e marroni												
Noci di cocco												
Nocciolate												
Noci del Queensland												
Noci di Pecan												
Pinoli												
Pistacchi									1 (†)			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Bromoxynil, compresi i suoi esteri come bromoxynil	Clorprofam (clorprofam e 3-cloroanilina, espresso come clorprofam) (**)	Dimethenamid-P, compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	Flazasulfuron	Flurtamone	Ioxynil, compresi i suoi esteri espressi come ioxynil	Mepanipyrim e il suo metabolita (2-anilino-4-(2-idrossipropil)-6-metilpirimidina), espresso come mepanipyrim	Propoxycarbazona, i suoi sali e 2-idrossipropoxycarbazona, calcolato come propoxycarbazona	Pyraclostrobin	Quinoxifen	Trimethylsulfonium cation, derivante dall'impiego di glifosato	Zoxamide
Ananassi												
Papaye									0,05 (P)			
Altri				0,01 (*) (P)				0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)		0,05 (*) (P)	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)			0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO												
Barbabietole												
Carote						0,2 (P)						
Sedani rapa												
Rafano												
Topinambur												
Pastinaca						0,2 (P)						
Prezemolo a grossa radice												
Ravanelli												
Salsedra												
Patate dolci												
Rutabaga												
Rape												
Igname												
Altri						0,05 (*) (P)						
ii) ORTAGGI A BULBO							0,01 (*) (P)			0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Agli									0,2 (P)			
Cipolle						0,2 (P)			0,2 (P)			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Bromoxynil, compresi i suoi esteri espressi come bromoxynil	Clorprofam (clorprofam e 3-cloroanilina, espresso come clorprofam) (**)	Dimethenamid-P, compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	Flazasulfuron	Flurtamone	Ioxynil, compresi i suoi esteri espressi come ioxynil	Mepanipyrim e il suo metabolita (2-anilino-4-(2-idrossipropil)-6-metilpirimidina), espresso come mepanipyrim	Propoxycarbazone, i suoi sali e 2-idrossiprossi-propoxycarbazone, calcolato come propoxycarbazone	Pyraclostrobin	Quinoxifen	Trimethylsulfonium cation, derivante dall'impiego di glicosato	Zoxamide
e) Erbe fresche									0,02 (*) (P)			
Cerfoglio												
Erba cipollina												
Prezzemolo												
Foglie di sedano												
Altri												
vi) LEGUMI (freschi)						0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)		0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Fagioli (con baccello)												
Fagioli (senza baccello)												
Piselli (con baccello)												
Piselli (senza baccello)												
Altri												
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)						0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)		0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Asparagi												
Cardi												
Sedani												
Finocchi												
Carciofi												
Porri												
Rabarbaro												
Altri												
viii) FUNGHI						0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)		0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)		0,02 (*) (P)
a) Funghi coltivati											0,05 (*) (P)	
b) Funghi selvatici											20 (P)	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Bromoxynil, compresi i suoi esteri come bromoxynil	Clorprofam (clorprofam e 3-cloroanilina, espresso come clorprofam) (**)	Dimethenamid-P, compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	Flazasulfuron	Flurtamone	Ioxynil, compresi i suoi esteri espressi come ioxynil	Mepanipyrim e il suo metabolita (2-anilino-4-(2-idrossipropil)-6-metilpirimidina), espresso come mepanipyrim	Propoxycarbazona, i suoi sali e 2-idrossiprossi-propoxycarbazona, calcolato come propoxycarbazona	Pyraclostrobin	Quinoxifen	Trimethylsulfonium cation, derivante dall'impiego di glicosato	Zoxamide
3. Legumi da granella	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,3 (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Fagioli												
Lenticchie												
Piselli												
Altri												
4. Semi oleosi	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)		0,05 (*) (P)
Semi di lino												
Arachidi												
Semi di papavero												
Semi di sesamo												
Semi di girasole												
Semi di colza												
Semi di soia											10 (P)	
Senape												
Semi di corone												
Altri											0,05 (*) (P)	
5. Patate	0,05 (*) (P)	10 (***) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Patate precoci												
Patate tardive												
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
7. Luppulo (essiccato) compresi i pannelli di luppulo e polvere non concentrata	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,5 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) La definizione di residui nelle patate riguarda solo il clorprofam.

(P) Indica il limite massimo di residui provvisorio conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modifica, tale limite diventerà definitivo a decorrere dal 10 novembre 2009.

ALLEGATO VI

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Glifosato
1) Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	
i) AGRUMI	
Pompelmi	0,1 (P)
Limoni	0,1 (P)
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	0,1 (P)
Arance	0,5 (P)
Pomeli	
Altri	0,1 (*) (P)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 (*) (P)
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di Pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
iii) POMACEE	0,1 (*) (P)
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altri	
iv) DRUPACEE	0,1 (*) (P)
Albicocche	
Ciliege	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altri	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) Uve da tavola e uve da vino	0,5 (P)
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,1 (*) (P)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,1 (*) (P)
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Glifosato
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,1 (*) (P)
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altri	
e) Bacche e frutti selvatici	0,1 (*) (P)
vi) FRUTTA VARIA	
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Licci	
Manghi	
Olive:	
olive (da tavola)	
olive (da olio)	1 (P)
Passiflore	
Ananassi	
Papaye	
Altri	0,05 (*) (P)
2) Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,1 (*) (P)
Barbabietole	
Carote	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	
ii) ORTAGGI A BULBO	0,1 (*) (P)
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altri	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	0,1 (*) (P)
a) Solanacee	
Pomodori	
Peperoni	
Melanzane	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Glifosato
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altri	
d) Mais dolce	
iv) CAVOLI	0,1 (*) (P)
a) Cavoli a infiorescenza	
Cavoli broccoli	
Cavolfiori	
Altri	
b) Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	
Cavoli cappucci	
Altri	
c) Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
d) Cavoli rapa	
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	0,1 (*) (P)
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola	
Altri	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietola da foglia e da costa	
Altri	
c) Crescione acquatico	
d) Witloof	
e) Erbe fresche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
vi) LEGUMI (freschi)	0,1 (*) (P)
Fagioli (con baccello)	
Fagioli (senza baccello)	
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Glifosato
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,1 (*) (P)
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	
viii) FUNGHI	
a) Funghi coltivati	0,1 (*) (P)
b) Funghi selvatici	50 (P)
3) Legumi da granella	
Fagioli	2 (P)
Lenticchie	
Piselli	10 (P)
Altri	0,1 (*) (P)
4) Semi oleosi	
Semi di lino	10 (P)
Arachidi	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole	20 (P)
Semi di colza	10 (P)
Semi di soia	20 (P)
Senape	10 (P)
Semi di cotone	10 (P)
Altri	0,1 (*) (P)
5) Patate	0,5 (P)
Patate precoci	
Patate tardive	
6) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	2 (P)
7) Luppolo (essiccato) compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*) (P)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica il limite massimo di residui provvisorio conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modifica, tale limite diventerà definitivo a decorrere dal 10 novembre 2009.